

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RACCOMANDAZIONI

CONSIGLIO

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 2018

relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità

(2018/C 153/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 166, paragrafo 4, e l'articolo 292, in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 2, e con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Apprendistati efficaci e di qualità che portano a una combinazione di competenze inerenti al lavoro, di esperienze e di apprendimento in ambito lavorativo e di competenze fondamentali agevolano l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro nonché la crescita professionale degli adulti e la transizione verso l'occupazione. Tali apprendistati, che si inseriscono nel quadro dei sistemi di istruzione e di formazione professionale (IFP), esistono in parallelo ad altri percorsi di apprendimento e/o formazione professionale basati sul lavoro.
- (2) Programmi di apprendistato accuratamente concepiti portano benefici tanto ai datori di lavoro quanto ai discenti e rafforzano il legame tra il mondo del lavoro e il mondo dell'istruzione e della formazione. Norme di qualità elevata evitano che gli apprendistati siano limitati a lavori poco qualificati e formazioni povere che ne danneggiano il prestigio. Oltre a offrire percorsi di eccellenza, apprendistati di qualità possono inoltre contribuire alla promozione della cittadinanza attiva e all'inclusione sociale, integrando nel mercato del lavoro persone provenienti da contesti sociali e personali diversi.
- (3) Apprendistati efficaci e di qualità sono istituiti attraverso partenariati strutturati che coinvolgono tutte le parti interessate pertinenti, in particolare le parti sociali, le imprese, gli organismi intermedi come le camere dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le organizzazioni professionali e settoriali, gli istituti di istruzione e formazione professionale, le organizzazioni di giovani e genitori, nonché le autorità locali, regionali e nazionali. Dal 2013 la Commissione promuove, in collaborazione con gli Stati membri e le parti interessate, l'offerta, la qualità e l'immagine degli apprendistati tramite l'Alleanza europea per l'apprendistato, che ha finora creato più di 700 000 opportunità di apprendistato, tirocinio o prime proposte di lavoro. Le iniziative promosse dalle imprese, come il Patto europeo per la gioventù, hanno generato ulteriori opportunità e aiutato a promuovere i partenariati tra le imprese e il settore dell'istruzione in tutta l'Unione.
- (4) Le parti sociali europee interprofessionali hanno raccolto prove basate sulla qualità e l'efficacia in termini di costi degli apprendistati grazie al lavoro parallelo e alla dichiarazione comune del giugno 2016 «Verso una visione condivisa di apprendistato», che ha costituito la base per il parere su «A Shared Vision for Quality and Effective Apprenticeships and Work-based Learning» (una visione condivisa per apprendistati e apprendimento in ambito lavorativo efficaci e di qualità), adottato il 2 dicembre 2016 dal comitato consultivo per la formazione professionale (CCFP).
- (5) Al fine di garantire un coinvolgimento ancora più ampio e approfondito delle parti interessate, la Commissione ha organizzato audizioni in due fasi, il 30 marzo e il 7 giugno 2017, con le parti sociali interprofessionali e settoriali europee e le camere dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

- (6) Il quadro europeo delle qualifiche (EQF), istituito inizialmente nel 2008 e rivisto nel 2017 ⁽¹⁾, migliora la trasparenza, la comparabilità e la trasferibilità delle qualifiche dei cittadini, compresi gli apprendisti.
- (7) La raccomandazione del Consiglio del 18 giugno 2009 su un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) ⁽²⁾ ha istituito uno strumento di riferimento destinato ad aiutare gli Stati membri a promuovere e monitorare il miglioramento costante dei loro sistemi di istruzione e formazione professionale.
- (8) Attraverso la Carta europea della qualità per i tirocini e gli apprendistati del 2012 il Forum europeo della gioventù ha esortato i paesi, le istituzioni e le parti sociali europei a istituire o rafforzare quadri normativi di qualità per gli apprendistati.
- (9) La raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani ⁽³⁾ raccomanda agli Stati membri di provvedere affinché, entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale, tutti i giovani di età inferiore ai 25 anni ricevano un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio.
- (10) Il 2 luglio 2013 le parti sociali europee, la Commissione europea e la presidenza lituana del Consiglio dell'Unione europea si sono confrontati per contribuire all'offerta, alla qualità e all'attrattiva degli apprendistati nella dichiarazione comune che istituisce l'Alleanza europea per l'apprendistato.
- (11) La dichiarazione del Consiglio sull'Alleanza europea per l'apprendistato del 15 ottobre 2013 ha posto in risalto che l'efficacia e l'attrattiva dell'apprendistato dovrebbero essere incoraggiate attraverso il rispetto di una serie di principi guida comuni.
- (12) La raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità per i tirocini ⁽⁴⁾, adottata il 10 marzo 2014, ha istituito una serie di principi per migliorare la qualità dei tirocini al di fuori dell'istruzione e della formazione formali.
- (13) Nel quadro del processo di Copenaghen per una cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale, le conclusioni di Riga del 22 giugno 2015, approvate dai ministri responsabili dell'istruzione e della formazione professionale, hanno reso l'apprendimento basato sul lavoro in tutte le sue forme, con un'attenzione particolare all'apprendistato, e lo sviluppo di meccanismi di assicurazione della qualità due delle cinque priorità europee per il periodo 2015-2020.
- (14) Durante il suo mandato 2014-2015 il gruppo «Istruzione e formazione professionale», attivo nell'ambito del quadro strategico «Istruzione e formazione 2020», ha sviluppato 20 principi guida su apprendistati e apprendimento basato sul lavoro ad alte prestazioni.
- (15) Nella sua relazione sul programma Erasmus+ e altri strumenti per promuovere la mobilità nell'istruzione e nella formazione professionale - un approccio di apprendimento permanente del 4 marzo 2016 - il Parlamento europeo ha chiesto misure per garantire norme di qualità per gli apprendistati.
- (16) Il regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ stabilisce che gli apprendistati inquadrati da un contratto di lavoro possono essere pubblicati su EURES, il portale europeo della mobilità professionale, a partire dal maggio 2018.
- (17) Nella comunicazione del 10 giugno 2016 su una Nuova agenda per le competenze per l'Europa, la Commissione ha assicurato il suo sostegno alle parti sociali nel portare avanti i risultati dei progetti comuni, stabilendo ad esempio un quadro di qualità per gli apprendistati.
- (18) La comunicazione della Commissione «Investire nei giovani d'Europa» del 7 dicembre 2016 ⁽⁶⁾ ha chiesto un rinnovato impegno per aiutare i giovani ad affacciarsi alla vita nel migliore dei modi, investendo nelle loro conoscenze, competenze ed esperienze, aiutandoli a trovare il primo impiego o preparandoli a questo passo. L'obiettivo era aiutare i giovani a cogliere le opportunità, integrarsi bene nella società, diventare cittadini attivi e perseguire una carriera professionale coronata da successo, anche attraverso un quadro di qualità che delinea i principi fondamentali per i programmi di apprendistato.
- (19) La dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017 contiene l'impegno ad adoperarsi per realizzare un'Unione in cui i giovani ricevano l'istruzione e la formazione migliori e possano studiare e trovare un lavoro in tutto il continente.

⁽¹⁾ GU C 189 del 15.6.2017, pag. 15.

⁽²⁾ GU C 155 dell'8.7.2009, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 120 del 26.4.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 88 del 27.3.2014, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1.

⁽⁶⁾ COM(2016) 940 final

- (20) Il pilastro europeo dei diritti sociali proclamato il 17 novembre 2017 stabilisce una serie di principi per sostenere mercati del lavoro e sistemi di protezione sociale equi e ben funzionanti, tra cui il diritto a un'istruzione e a una formazione di qualità e inclusive, per garantire l'acquisizione di competenze adeguate al mercato del lavoro e utili alla partecipazione alla società.
- (21) La proposta della Commissione di raccomandazione del Consiglio relativa al monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati, adottata il 30 maggio 2017, mira a migliorare la disponibilità di informazioni qualitative e quantitative sui percorsi dei laureati e diplomati, inclusi gli apprendisti, dopo il completamento dell'istruzione e della formazione.
- (22) Gli apprendistati ricevono sostegno dai fondi strutturali e di investimento europei (2014-2020), in particolare il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché Erasmus+, il programma dell'Unione per la competitività delle imprese e delle PMI (COSME), il programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG).
- (23) Di recente il Parlamento europeo e le parti interessate hanno invitato la Commissione a rafforzare la mobilità di lunga durata degli apprendisti in tutta l'UE, affinché sia offerta ai giovani l'opportunità di sviluppare sia competenze professionali specifiche sia competenze fondamentali. La Commissione ha risposto introducendo nel programma Erasmus+ una nuova attività denominata ErasmusPro che sostiene specificamente i tirocini all'estero di lunga durata.
- (24) Nelle sue relazioni sulla garanzia per i giovani del periodo 2015-2017, la Corte dei conti europea raccomanda alla Commissione di definire criteri di qualità per gli apprendistati e le altre offerte sostenute nell'ambito di tale iniziativa.
- (25) Un'interpretazione comune di apprendistato efficace e di qualità sostiene gli sforzi degli Stati membri in materia di riforma e modernizzazione dei sistemi di apprendistato, che assicurano un eccellente percorso di carriera e di apprendimento. Un'interpretazione comune contribuisce ad aumentare la fiducia reciproca e favorisce perciò la mobilità transfrontaliera degli apprendisti.
- (26) L'obiettivo generale della presente raccomandazione è accrescere l'occupabilità, favorire lo sviluppo personale degli apprendisti e contribuire alla creazione di una forza lavoro altamente preparata e qualificata, in grado di rispondere alle esigenze del mercato.
- (27) L'obiettivo specifico è fornire un quadro coerente per gli apprendistati sulla base di una interpretazione comune di ciò che ne definisce la qualità e l'efficacia, tenendo conto della diversità e delle tradizioni dei sistemi di istruzione e di formazione professionale dei vari Stati membri, nonché delle loro priorità strategiche.
- (28) La presente raccomandazione non pregiudica le competenze degli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più avanzate per gli apprendistati rispetto a quelle ivi raccomandate, né di mantenere o sviluppare altre forme di apprendimento basato sul lavoro e/o di istruzione e formazione professionale al di fuori dell'ambito di applicazione della raccomandazione e di applicare loro, integralmente o parzialmente, i criteri illustrati di seguito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

È opportuno che gli Stati membri, in conformità della legislazione nazionale e in stretta cooperazione con le parti interessate, garantiscano che i programmi di apprendistato siano in grado di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e offrano benefici sia ai discenti sia ai datori di lavoro, ispirandosi ai criteri per apprendistati efficaci e di qualità di seguito definiti.

Ai fini della presente raccomandazione, e fatta salva la terminologia nazionale, per apprendistato si intende un programma di istruzione e formazione professionale formale che

- a) combina un apprendimento in istituti di istruzione e formazione con un apprendimento basato sul lavoro importante, acquisito in imprese e altri luoghi di lavoro,
- b) conduce a qualifiche riconosciute a livello nazionale,
- c) si basa su un accordo che definisce i diritti e gli obblighi dell'apprendista, del datore di lavoro e, se del caso, dell'istituto di istruzione e formazione professionale, e
- d) prevede che l'apprendista riceva una retribuzione o un compenso di altro tipo per la componente basata sul lavoro.

Criteria per le condizioni di apprendimento e di lavoro

Accordo scritto

1. Prima dell'inizio dell'apprendistato, dovrebbe essere concluso un accordo scritto per definire i diritti e gli obblighi dell'apprendista, del datore di lavoro e, se del caso, dell'istituto di istruzione e formazione professionale, relativamente alle condizioni di apprendimento e lavoro.

Risultati di apprendimento

2. I datori di lavoro, gli istituti di istruzione e formazione professionale e, se del caso, i sindacati, dovrebbero concordare il conseguimento di un insieme di risultati di apprendimento globali definiti conformemente alla legislazione nazionale. Ciò dovrebbe garantire un equilibrio tra competenze professionali specifiche, conoscenze e competenze fondamentali per l'apprendimento permanente, che sostengano lo sviluppo personale degli apprendisti e le loro opportunità di carriera lungo tutto l'arco della vita affinché siano in grado di adattarsi all'evoluzione del percorso professionale.

Supporto pedagogico

3. È opportuno che siano designati formatori interni alle imprese con l'incarico di collaborare strettamente con gli istituti di istruzione e formazione professionale e con gli insegnanti per fornire un orientamento agli apprendisti e garantire un riscontro reciproco e regolare. Gli insegnanti, i formatori e i tutor, in particolare nelle microimprese e nelle piccole e medie imprese, dovrebbero essere assistiti nell'aggiornare le proprie abilità, conoscenze e competenze al fine di formare gli apprendisti seguendo i metodi di insegnamento e di formazione più recenti e le esigenze del mercato del lavoro.

Componente del posto di lavoro

4. Una parte sostanziale dell'apprendistato, vale a dire almeno la metà dello stesso, dovrebbe essere effettuata in un luogo di lavoro che preveda, se possibile, l'opportunità di svolgere una parte dell'esperienza di lavoro all'estero. Tenendo conto della diversità dei programmi nazionali, l'obiettivo è progredire gradualmente verso una situazione in cui tale quota di apprendistato consista nell'apprendimento sul luogo di lavoro.

Retribuzione e/o compenso

5. Gli apprendisti dovrebbero ricevere una retribuzione e/o un compenso di altro tipo in linea con i requisiti nazionali o settoriali o con i contratti collettivi ove esistano, e tenendo presente le modalità di ripartizione dei costi tra i datori di lavoro e le autorità pubbliche.

Protezione sociale

6. Gli apprendisti dovrebbero avere diritto alla protezione sociale, compresa l'assicurazione richiesta dalla legislazione nazionale.

Condizioni di lavoro, di salute e di sicurezza

7. Il luogo di lavoro ospitante dovrebbe rispettare le norme e la regolamentazione pertinenti in materia di condizioni di lavoro, in particolare le norme in materia di salute e di sicurezza.

Criteria per le condizioni quadro

Quadro di regolamentazione

8. Dovrebbe essere istituito un quadro di regolamentazione chiaro e coerente basato su un approccio di partenariato giusto ed equo che comprenda un dialogo strutturato e trasparente fra tutte le parti interessate. Potrebbe comprendere procedure di accreditamento per le imprese e i posti di lavoro che offrono apprendisti e/o altre misure di garanzia della qualità.

Coinvolgimento delle parti sociali

9. Le parti sociali, se del caso anche a livello settoriale e/o di organismo intermedio, dovrebbero essere coinvolte nella progettazione, nella gestione e nell'attuazione dei programmi di apprendistato, in linea con i sistemi nazionali di relazioni industriali e le pratiche in materia di istruzione e formazione.

Sostegno alle imprese

10. Dovrebbe essere previsto un sostegno finanziario e/o non finanziario, in particolare alle microimprese e alle piccole e medie imprese, che consenta alle imprese di offrire apprendisti efficaci in termini di costi tenendo conto, se del caso, delle modalità di ripartizione dei costi tra i datori di lavoro e le autorità pubbliche.

Percorsi flessibili e mobilità

11. Per agevolare l'accesso, i requisiti di ammissione all'apprendistato dovrebbero tenere conto dell'apprendimento informale e non formale pertinente e/o, se del caso, del completamento di programmi preparatori. Le qualifiche acquisite attraverso gli apprendistati dovrebbero essere incluse nei quadri delle qualifiche riconosciuti a livello nazionale e stabiliti in riferimento al quadro europeo delle qualifiche ⁽¹⁾. Gli apprendistati dovrebbero consentire di accedere ad altre opportunità di apprendimento, tra cui livelli di istruzione e formazione superiori, percorsi professionali e/o, se del caso, l'accumulo di unità di risultati dell'apprendimento. La mobilità transnazionale degli apprendisti, a livello di luogo di lavoro o di istituti di istruzione e formazione, dovrebbe essere promossa progressivamente come una delle componenti delle qualifiche dell'apprendistato.

Orientamento professionale e sensibilizzazione

12. Dovrebbe essere fornito orientamento professionale, tutoraggio e sostegno al discente prima e durante l'apprendistato al fine di garantire risultati positivi, prevenire e ridurre l'abbandono e sostenere i discenti a reimpegnarsi nei pertinenti percorsi di istruzione e formazione. Gli apprendistati dovrebbero essere promossi quali percorsi di apprendimento invitanti attraverso attività di sensibilizzazione ampiamente mirate.

Trasparenza

13. La trasparenza delle offerte di apprendistato e l'accesso alle stesse all'interno e tra gli Stati membri dovrebbero essere garantiti anche con il sostegno dei servizi per l'impiego pubblici e privati nonché di altri organismi pertinenti e, ove opportuno, usando gli strumenti dell'Unione quali EURES, come previsto nel regolamento EURES.

Garanzia della qualità e monitoraggio degli apprendistati

14. Dovrebbero essere attuati approcci per assicurare la qualità tenendo conto del quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) ⁽²⁾, compreso un processo che consenta una valutazione corretta e attendibile dei risultati dell'apprendimento. Dovrebbe essere perseguito il monitoraggio dell'occupazione e dei progressi degli apprendisti nel percorso professionale, conformemente alla legislazione nazionale ed europea in materia di protezione dei dati.

Attuazione a livello nazionale

Nell'ambito di applicazione della presente raccomandazione, ai fini della sua attuazione è opportuno che gli Stati membri:

15. promuovano il coinvolgimento attivo delle parti sociali nella progettazione, nella gestione e nell'attuazione dei programmi di apprendistato, in linea con i sistemi nazionali di relazioni industriali e le pratiche in materia di istruzione e formazione;
16. garantiscano la parità di accesso, promuovano l'equilibrio di genere e contrastino la discriminazione nei programmi di apprendistato;
17. includano le pertinenti misure di attuazione nei programmi nazionali di riforma nell'ambito del semestre europeo;
18. tengano conto di tale quadro nell'avvalersi dei fondi e degli strumenti dell'Unione europea a sostegno dell'apprendistato.

La Commissione dovrebbe fornire il sostegno necessario, anche attraverso le seguenti azioni:

Servizi di sostegno

19. sviluppo di un insieme di servizi di sostegno per la condivisione delle conoscenze, le attività di rete e l'apprendimento reciproco per aiutare gli Stati membri e le parti interessate ad attuare i programmi di apprendistato in linea con tale quadro. Ciò dovrebbe includere le ulteriori esigenze di formazione degli insegnanti e dei formatori dell'IFP per quanto riguarda le innovazioni digitali nell'ambito degli apprendistati;

Sensibilizzazione

20. promozione dell'eccellenza e dell'attrattiva degli apprendistati e diffusione di un'immagine positiva tra i giovani, le loro famiglie e i datori di lavoro, attraverso campagne di sensibilizzazione come la settimana europea delle competenze professionali;

⁽¹⁾ GU C 189 del 15.6.2017, pag. 15.

⁽²⁾ GU C 155 dell'8.7.2009, pag. 1.

Finanziamento

21. sostegno all'attuazione della presente raccomandazione attraverso idonei finanziamenti dell'Unione, in conformità del pertinente quadro giuridico;

Seguito

22. monitoraggio dell'attuazione della presente raccomandazione con l'assistenza del comitato consultivo tripartito per la formazione professionale applicando gli strumenti di monitoraggio esistenti utilizzati nell'ambito del semestre europeo;
 23. riferimento al Consiglio in merito all'attuazione del quadro entro tre anni dalla data della sua adozione.
-